

CHE COSA E' IL BIO

Modo di produrre alimenti



QUANDO DEVO CERTIFICARMI

In particolare i termini elencati BIOLOGICO,
nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni,
(ES. «bio» e «eco»)

Nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

1. LE REGOLE

TUTTA L'AZIENDA

ECCEZIONE

a fini di azioni di **impollinazione**,

a condizione che siano **rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica**

il prodotto (*MIELE E POLLINE*) non può essere venduto con la denominazione biologica.

2. LE REGOLE: LA CONVERSIONE

- A) **le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.**
- B) Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica. **(art.38 Reg.889/2008)**

QUANTO DURA ALLORA???

3. LE REGOLE: LA CERA

La cera, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso,

è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca

4. LE REGOLE: LA CERA DEROGA

Nel caso di **nuovi impianti o durante il periodo di conversione**, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se

- a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio (*vedere banca dati*);
- b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica (*supportata da risultati analitici*)
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

(art.44 Reg.889/2008)

5. LE REGOLE: UBICAZIONE APIARI

aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline

raggio di 3 km

Coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da

coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale

che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica.

I requisiti sopra esposti **non si applicano** alle aree che **non** sono in periodo di **fioritura** o quando gli alveari sono **inoperosi**.

6. LE REGOLE: ALIMENTAZIONE

alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale

L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

L'alimentazione viene effettuata con **miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici**.

7. LE REGOLE: ORIGINE API

a) SCIAMI BIO

b) Se non bio: **il 10% all'anno** delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica

8. LE REGOLE: PRATICHE VETERINARIE

Varroa destructor

acido formico

acido lattico

acido acetico

acido ossalico

mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora

se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata

9. LE REGOLE: PRATICHE VETERINARIE DERGOGA

Nel caso sia necessario trattare con prodotti non ammessi:

le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno

10. LE REGOLE: GLI APIARI

Gli alveari sono **costituiti essenzialmente da materiali naturali** che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
(Art.13 Reg.889/2008)

11. COME FARE LA DOMANDA

Notifica di attività: SIB

CAA, TECNICO ABILITATO, AZIEND

12. I REGISTRI ED I DOCUMENTI

Registro acquisiti (cera, candito ecc)

Registro dei trattamenti: registro ATS

Registro vendite

PAP: programma di produzione

Relazione tecnica

13. LE SANZIONI

ART. 10

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque *utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento*, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da 7.000 euro a 18.000 euro**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 **1.000** euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **600** euro a 1.800 euro.

13. LE SANZIONI

ART. 10

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque *utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento*, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da 7.000 euro a 18.000 euro**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 **1.000** euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **600** euro a 1.800 euro.